SENTENZA DELLA CORTE
14 giugno 1990 *

Nella causa C-48/89,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, in persona del prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato P. G. Ferri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, che la Repubblica italiana non ha rispettato gli obblighi che le derivano dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), della direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, 76/403/CEE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (GU L 108, pag. 41), della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43) nonché dall'art. 5 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, F. A. Schockweiler e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G. F. Mancini, R. Joliet, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias e F. Grévisse, giudici,

(motivazione non riprodotta)

* Lingua processuale: l'italiano.

dichiara e statuisce:

1) Non avendo fornito i programmi e le relazioni di cui agli artt. 3, n. 2, e 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, all'art. 10 della direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, 76/403/CEE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ed agli artt. 12, n. 2, e 16 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di queste direttive.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.